



Progetto Assicurativo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL MOLISE

GARA ASSICURATORI PERIODO 2022-2025

A cura di:
ASSITECA SpA – Filiale di Bari

14 Settembre 2022

Contatti

Sede Operativa di Bari

Corso Vittorio Emanuele 60
70122 Bari
Tel. + 39 080 9641511
PEC : bari@pec.assiteca.net

Angelo Farinola
Account Executive

Assiteca Spa

Corso Vittorio Emanuele 60
70122 Bari
Tel. + 39 080 9641511
Cell + 39 335 1281846
e-mail angelo.farinola@assiteca.it

Questa Proposta assicurativa
è stata redatta da



società con
Sistema Qualità Aziendale
certificato secondo lo standard

UNI EN ISO 9001:2015



La scelta di certificarsi è in linea con la missione del **Gruppo Assiteca**: garantire la costante soddisfazione del Cliente, mediante l'impegno di risorse ed attività svolte con metodo e professionalità.

1	Lo sviluppo del programma assicurativo	5
2	Impegno di spesa	23
3	Allegati	27

LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO **1**

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - LOTTO 1

Come noto, l'Amministrazione attualmente dispone di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera sottoscritta mediante procedura di gara indetta nel corso del 2019.

La copertura di Responsabilità Civile suggerita garantisce l'Ente dalle proprie obbligazioni per i danni (materiali a cose e fisici a persone), derivanti dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali, arrecati a:

- a) Terzi in genere (R.C.T.);
- b) Propri dipendenti, lavoratori parasubordinati ed eventuali interinali e altri prestatori di lavoro (rif. di legge: dpr 1124/65, D.lgs 38/2000, L. 196/97, D.Lgs. 276 del 10/09/2003 in seguito L. 14/02/2003 n. 30 - c.d. Legge Biagi) in caso di infortunio o malattia professionale (sia per eventuale regresso Inail, sia per azione diretta del lavoratore o degli aventi diritto ad integrazione di quanto liquidato dall'Inail); la copertura assicura anche il danno biologico, relativo alla diminuzione dell'efficienza psicofisica del lavoratore indipendentemente dalla riscontrata incapacità lavorativa e reddituale (R.C.O.). Le garanzie verso il personale dipendente saranno inoltre operanti per ciò che concerne le norme sul Telelavoro e Lavoro Agile.

Le tipologie di rischio a cui risulta esposta l'Università sono molteplici e relative alle attività istituzionali esercitate, alla detenzione del patrimonio, alla gestione del personale. Sarà pertanto esteso l'oggetto della garanzia RCT a tutte le figure della cui opera l'Ente si avvale e per tutte le attività principali, secondarie ed accessorie.

Entrando nel merito delle attività alla base dello Statuto, la polizza di Responsabilità Civile assicurerà nel dettaglio tutte quelle che sono le responsabilità derivanti dall'espletamento dell'attività di formazione e ricerca universitaria e postuniversitaria. In particolare per ciò che concerne tutti coloro i quali risultano iscritti presso l'Ente in veste di studenti, stagisti, allievi, volontari, specializzandi etc., la copertura sarà efficace anche per la Responsabilità Civile personale compresa quella professionale laddove si trattasse di profili in formazione post-laurea. Per quanto concerne gli iscritti alle Scuole di Specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia, sarà esclusa la Responsabilità Civile Professionale poiché di competenza delle Aziende Ospedaliere presso le quali viene esercitata l'attività di specializzazione - D. Lgs.368/1999 modificato con L.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'operatività della garanzia di Responsabilità Civile sarà inoltre estesa a tutte le attività pre e post laurea ovunque svolte da Studenti, tirocinanti ed altre figure, sempreché autorizzate dall'Università del Molise.

Per un corretto dimensionamento del premio della futura polizza, si è reso altresì necessario procedere con la ricognizione puntuale della sinistrosità pregressa. Soffermandoci sull'intero periodo di competenza dell'assicuratore QBE Europe, rileviamo una sinistrosità certamente positiva.

RIEPILOGO DELLA SINISTROSITA' PER ANNUALITA' FREQUENZA, STATO ED IMPORTI								
Annualità	N.RO TOTALE	IMPORTO TOTALE (Pagato + Riservato)	N.RO SINISTRI senza seg. / Respinti	SINISTRI PAGATI		SINISTRI RISERVATI		
				N.RO SINISTRI	PAGATO	N.RO SINISTRI	DI CUI RISERVATO NON QUANTIFICATI	RISERVATO
2017	1	- €	1	0	- €	0	0	- €
2018	2	- €	2	0	- €	0	0	- €
2019	2	821,39 €	0	2	821,39 €	0	0	- €
2020	2	1.356,00 €	0	2	1.356,00 €	0	0	- €
2021	0	- €	0	0	- €	0	0	- €
2022	2	349,95 €	0	2	349,95 €	0	0	- €

Tutto ciò premesso, trattandosi di procedura di gara che vedrà l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Termine denuncia dei sinistri (articolo 1.7 del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>30 giorni lavorativi dal momento in cui viene rilevata l'entità del danno</i>	<i>0</i>
Variante A	60 giorni lavorativi dal momento in cui viene rilevata l'entità del danno	10

Opzioni	Massimali di garanzia (articolo 4.1 del capitolato)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>RCT 10.000.000 Unico RCO 2.000.000/10.000.000</i>	<i>0</i>
Variante A	RCT 15.000.000,00 unico RCO 5.000.000,00/15.000.000,00	5
Variante B	RCT 20.000.000,00 unico RCO 7.500.000,00/20.000.000,00	10

Opzioni	Franchigia per qualsiasi evento, fatta eccezione per quanto dettagliato all'art.4.2 del capitolato	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>€ 2.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	€ 1.500,00	5
Variante B	€ 1.000,00	10
Variante C	€ 500,00	15
Variante D	€ 0	20

Opzioni	RC Professionale Specializzandi, tirocinanti pre e post laurea, dottorandi etc (art.2.4.39 b)	Punteggio
<i>Base di gara</i>	<i>Conferma del risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo a € 2.500.000,00</i>	<i>0</i>
Variante A	Aumento del risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo a € 5.000.000,00	20
Variante B	Aumento del risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo a € 7.500.000,00	30

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale: Euro 25.000,00 ed Euro 75.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto

POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - LOTTO 2

Con la sottoscrizione di una polizza All Risks Property, l'Università ossequierà gli obblighi di salvaguardia e tutela del patrimonio immobiliare e del relativo contenuto a sua disposizione. Con questa tipologia di contratto, di cui l'Ente già dispone, si sovvertono i normali concetti di copertura della tradizionale polizza Incendio, prevedendo la sostituzione di tale contratto e di quelli Furto ed Elettronica con una copertura assicurativa impostata in forma ALL RISKS.

Coerentemente con quanto già stabilito nella polizza in scadenza, sottoscritta con l'assicuratore Unipolsai nel 2019, anche la nuova polizza non prevederà una franchigia per qualsiasi tipologia di sinistro, ma sarà calibrata sui singoli eventi e soprattutto in base alla portata della garanzia, più contenuta per sinistri ordinari e di piccola entità, più elevata per sinistri importanti come possono esserlo quelli "catastrofali".

Oltre alle garanzie prestate con tale formulazione, anche le **Norme** che regolano il contratto e le Condizioni **particolari** saranno **notevolmente ampie e non limitative**. Evidenziamo, in primis una importante deroga alla regola proporzionale da parte dell'assicuratore la quale avrà in ruolo di salvaguardare l'attività di ricognizione e quantificazione del proprio patrimonio effettuata dall'Amministrazione. E' pertanto un passaggio obbligato quello della verifica della valorizzazione del proprio patrimonio che, nel caso dell'Università del Molise risulta essere stato aggiornato nel corso del 2021 e che stabilisce quanto segue:

FABBRICATI	COSTO DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
	€ 70.156.300,00
CONTENUTO	RIMPIAZZO DEI BENI CON ALTRI NUOVI EQUIVALENTI
	€ 40.827.321,56

A seguire, forniamo una elencazione degli eventi assicurati.

GARANZIE DANNI DIRETTI DA INCENDIO

Saranno assicurati tutti gli eventi tradizionalmente rientranti nelle polizze Incendio ed Incendio eventi speciali; di seguito elenchiamo le principali garanzie operanti:

- Ricorso Terzi e locatari
- Perdita delle pigioni (capitale in partita)
- Beni presso Terzi o altre ubicazioni
- Spese demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto e spese rimozione e ricollocamento
- Fenomeno elettrico anche su apparecchiature elettroniche
- Acqua condotta e spese di ricerca
- Sovraccarico neve
- Gelo
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti
- Terremoto
- Dispersione liquidi
- Eventi atmosferici, compresa acqua piovana per infiltrazione e grandine sui fragili
- Rischi sociopolitici e terrorismo
- Occupazione non militare
- Indennizzo separato per ciascuna partita
- Compensazione tra partite
- Differenziale storico artistico - spese di restauro
- Buona fede
- Assicurazione in nome e per conto di chi spetta
- Operazioni peritali
- Onorari Periti, Ingegneri, Architetti, Professionisti e Auditors
- Anticipo indennizzi (max 50% del sinistro per sinistri con il limite di Euro 2.000.000)
- Rinuncia alla rivalsa verso Responsabili (salvo dolo)
- Deroga comunicazione modifiche, variazioni, nuovi insediamenti

E' stato ritenuta d'interesse e quindi già compresa in polizza la garanzia in favore di Piante, Giochi ed arredi urbano; per questi beni è stato previsto un limite per sinistro di € 100.000,00.

All'interno della polizza All Risks saranno inoltre previste le garanzie **Furto-Rapina**, oltre ai danni che dovessero subire le **apparecchiature elettroniche**.

FURTO E RAPINA

Le garanzie furto e rapina garantiscono il risarcimento dei danni causati da terzi in conseguenza di reati contro il patrimonio.

I reati coperti sono quelli di furto (art. 624 C.P.), rapina (art. 628 C.P.) ed estorsione (art. 629 C.P.).

Nell'ambito della copertura del reato di furto vengono chiaramente ed univocamente definiti gli eventi coperti e precisamente:

- furto con rottura o con scasso;
- furto con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi;
- furto commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria con impiego di mezzi artificiosi;

- furto con introduzione clandestina: soggetta però alla condizione che l'uscita avvenga poi per violazione dei mezzi di chiusura.

Di seguito elenchiamo le principali garanzie operanti:

- Furto con chiavi vere, dispositivi o chiavi elettroniche
- Furto commesso dai dipendenti fuori orario di lavoro
- Furto con destrezza
- Reintegro automatico delle somme assicurate in caso di sinistro
- Cose di proprietà di terzi
- Beni all'aperto
- Beni presso Terzi
- Spese di ricostruzione archivi
- Atti vandalici
- Guasti ladri
- Apparecchiature ad impiego mobile
- Furto di rame

Sono state ipotizzate le seguenti partite e somme assicurate per la copertura del rischio in tutte le ubicazioni comunali:

- Arredi, attrezzature, merci e scorte, quant'altro attinente l'attività, sia di proprietà che di Terzi = 150.000.
- Denaro, valori, titoli in genere quando si trovano nei locali (dentro cassaforte) = Euro 150.000,00.
- Denaro, valori, titoli in genere quando si trovano nei locali (dentro cassaforte) = Euro 10.000,00.
- Denaro, valori, titoli in genere quando trasportati (portavalori) = Euro 20.000,00.

Questo il riepilogo della sinistrosità riferita alla polizza triennale in scadenza. Vi è un unico sinistro accaduto nel marzo 2021 relativo ad un danno da sbalzo di tensione su componenti elettronici degli impianti. L'eccezionalità dell'evento, rimasto unico ed isolato, non influirà nella valutazione del rischio da parte del mercato assicurativo.

RIEPILOGO DELLA SINISTROSITA' PER ANNUALITA'							
Annualità	N.RO TOTALE	IMPORTO TOTALE (Pagato + Riservato)	N.RO SINISTRI senza seg. / Respinti	SINISTRI PAGATI		SINISTRI RISERVATI	
				N.RO SINISTRI	PAGATO	N.RO SINISTRI	RISERVATO
2019	0	- €	0	0	- €	0	- €
2020	0	- €	0	0	- €	0	- €
2021	1	18.945,00 €	0	1	18.945,00 €	0	- €
2022	0	- €	0	0	- €	0	- €

Tutto ciò premesso, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Variazione della franchigia per garanzie - DANNI DA FUORIUSCITA DI ACQUA - SPESE RICERCA GUASTO	Punteggio
Base di gara	€ 500,00	0
Variante A	€ 250,00	2,5
Variante B	€ 0,00	5

Opzioni	Variazione del limite massimo di indennizzo su garanzia INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI	Punteggio
Base di gara	€ 5.000.000,00	0
Variante A	€ 7.500.000,00	5
Variante B	€ 10.000.000,00	10

Opzioni	Variazione del limite massimo di indennizzo su garanzia CEDIMENTO, FRANAMENTO, O SMOTTAMENTO DEL TERRENO, (Franchigie e limiti di risarcimento)	Punteggio
Base di gara	€ 500.000,00	0
Variante A	€ 1.000.000,00	7,5
Variante B	€ 2.000.000,00	15

Opzioni	Variazione del limite massimo di indennizzo su garanzia TERREMOTO (Franchigie e limiti di risarcimento)	Punteggio
Base di gara	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati	0
Variante A	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 7.500.000,00 per tutti i beni assicurati	10
Variante B	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite di € 10.000.000,00 per tutti i beni assicurati	20

Opzioni	Variazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno (Franchigie e limiti di risarcimento)	Punteggio
Base di gara	€ 50.000.000,00	0
Variante A	€ 60.000.000,00	10
Variante B	€ 70.000.000,00	20

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale di Euro 60.000,00 ed Euro 180.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto

POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - LOTTO 3

Anche la polizza Infortuni cumulativa veniva sottoscritta con Unipolsai a seguito di procedura di gara espletata nel corso del 2019 e giungerà alla sua scadenza contrattuale al 31 ottobre 2022.

La polizza che dovrà garantire senza soluzione di continuità il rischio Infortuni nasce da precisi obblighi contrattuali di tutelare contro tali eventi talune tipologie di figure in servizio con l'Università. Queste le categorie presenti:

Studenti, intendendo: Studenti dell'Ateneo, anche se fuori corso, iscritti a corsi di laurea vecchio ordinamento, I°, II°, III° livello, Studenti part time, Master di qualsiasi livello, Diploma universitario, specialistica a ciclo unico (5 anni o più), Studenti Erasmus, tirocinanti post laurea anche all'estero, stagisti, borsisti, corsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnatari di borse di studio anche all'estero, studenti ammessi con riserva ma non iscritti, studenti collaboratori di tutorato /ex. Art 13 Lgs 341/90); studenti incoming, studenti provenienti da altri Atenei anche stranieri, laureati e dottorandi che frequentano uno o più corsi di insegnamento, nell'ambito di programmi/progetti di formazione nazionale e comunitaria e non, Erasmus e simili, tirocini post-laurea, dottorato, diplomi, master, stages, borse di studio di qualsiasi tipo, borse di collaborazione, ecc...

La polizza assicura anche i **dipendenti di ogni ordine e grado**, i **titolari di incarichi** a tempo determinato ed i **componenti degli organi accademici**, quando sono alla guida di veicoli, a motore e non, per motivi di servizio o per l'espletamento del proprio mandato, sia con l'auto propria che con quella dell'Università.

Come già previsto con la polizza precedente è attiva inoltre la garanzia in favore dei **Dipendenti con mansioni di portavalori**, nonché, come quarta ed ultima categoria: **Collaboratori, Volontari, Visit Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow, consulenti e qualsiasi altro soggetto della cui opera si avvale l'Ente.**

In ragione della variabilità del dato nel corso del tempo, per ciascuna delle categorie previste, siamo a chiedervi conferma dell'attualità e correttezza dei dati considerati per l'individuazione del costo della polizza, desunti dai dati consuntivi forniti per l'annualità ottobre 2020 – ottobre 2021; ciò consentirà di calibrare correttamente i premi e quindi le basi d'asta, fermo restando che allo stato attuale considereremo corretti quelli acquisiti:

Categorie/Assicurati	Parametro
Categoria A – Studenti	N.7.000
Categoria B – Dipendenti e altri soggetti	a) Preventivo percorr. =Km.50.000 b) numero iniziale dei mezzi di trasporto= 5
Categoria C – Dipendenti con mansioni di portavalori	N. 10
Categoria D – Collaboratori, Volontari, Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow, etc.	N. 0

Anche nel caso della polizza Infortuni, l'andamento sinistri dell'ultima polizza 2019-2022 è positivo e ciò ci consente di non dovere apportare correttivi e restrizioni particolari:

RIEPILOGO DELLA SINISTROSITA' PER ANNUALITA'							
Annualità	N.RO TOTALE	IMPORTO TOTALE (Pagato + Riservato)	N.RO SINISTRI senza seg. / Respinti	SINISTRI PAGATI		SINISTRI RISERVATI	
				N.RO SINISTRI	PAGATO	N.RO SINISTRI	RISERVATO
2019	0	- €	0	0	- €	0	- €
2020	1	1.975,00 €	1	0	- €	1	1.975,00 €
2021	0	- €	0	0	- €	0	- €
2022	1	2.325,00 €	1	0	- €	1	2.325,00 €

Tutto ciò premesso, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Termine denuncia dei sinistri (articolo 2.9 del capitolato)	Punteggio
Base di gara	30 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	0
Variante A	60 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	5

Opzioni	Esclusione COVID-19 (articolo 2.6. lett. h) del capitolato)	Punteggio
Base di gara	Conferma operatività esclusione	0
Variante A	Inoperatività Esclusione	35

Opzioni	Aumento del Limite Catastrofale (Art. 4.1)	Punteggio
Base di gara	€ 10.000.000,00	0
Variante A	€ 12.000.000,00	10

Opzioni	Scheda di Polizza – Aumento delle Indennità Assicurate per tutte le Categorie assicurate	Punteggio
Base di gara	Conferma delle indennità assicurate	0
Variante A	Aumento delle Indennità Assicurate del 50%	10
Variante B	Aumento delle Indennità Assicurate del 100%	20

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale di Euro 16.000,00 ed Euro 48.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto

POLIZZA DANNI AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI, ORGANI ACCADEMICI ED ALTRE FIGURE - LOTTO 4

Anche questo rischio risulta attualmente assicurato con polizza Lloyd's Insurance Company S.A. sottoscritta mediante procedura di gara espletata nel corso del 2019. Tale incombenza, al pari della copertura assicurativa Infortuni, stabilisce che l'Amministrazione debba provvedere ad assicurare i veicoli personali messi a disposizione dal proprio personale per l'espletamento di trasferimenti e missioni di servizio.

La nuova polizza, pur richiamando in sintesi le medesime garanzie della polizza in scadenza, è stata oggetto di ulteriore miglioramento soprattutto per ciò che concerne le modalità di determinazione del danno. Nel caso si verifichi un danno totale nel primo anno di immatricolazione, non ci sarà l'applicazione di alcun degrado; detto periodo sarà ulteriormente migliorabile in sede di offerta tecnica. Non ci sarà, inoltre, l'applicazione del degrado e quindi la riduzione dell'indennizzo nei primi quattro anni di vita del veicolo per i danni a carrozzeria, cristalli e strumentazione; laddove il veicolo avesse più di quattro anni saranno già normate le percentuali di degrado applicabile sul danno.

Analogamente a quanto già richiesto sulla polizza Infortuni, si chiede di verificare la percorrenza complessiva delle missioni, preventivata in 50.000 Km in base ai dati consuntivi dell'annualità 2020-2021.

Non vi sono sinistri denunciati nell'ultimo triennio di riferimento riguardante la polizza Lloyd's Ins. Company.

Tutto ciò premesso, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Termine denuncia dei sinistri (art. 1.6 del capitolato)	Punteggio
Base di gara	30 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	0
Variante A	45 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	5

Opzioni	Termine per il pagamento dell'indennizzo (art. 3.1 Determinazione dell'ammontare del danno)	Punteggio
Base di gara	Liquidazione del danno con valore a nuovo per sinistri che si verificano entro 12 mesi dalla prima immatricolazione	0
Variante A	Liquidazione del danno con valore a nuovo per sinistri che si verificano entro 18 mesi dalla prima immatricolazione	10
Variante B	Liquidazione del danno con valore a nuovo per sinistri che si verificano entro 24 mesi dalla prima immatricolazione	20

Opzioni	Aumento del Massimale (art. 4.1 del capitolato)	Punteggio
Base di gara	€ 50.000,00	0
Variante A	€ 52.500,00	5
Variante B	€ 55.000,00	10
Variante C	€ 57.500,00	15
Variante D	€ 60.000,00	20

Opzioni	Aumento dei limiti di indennizzo per le garanzie a, b, c, d (art. 4.2 del capitolato)	Punteggio
Base di gara	Conferma di dei limiti di indennizzo previsti	0
Variante A	Garanzia a) limite elevato a € 3.000,00 Garanzia b) limite elevato a € 2.000,00 Garanzia c) limite elevato a € 2.000,00 Garanza d) limite elevato a € 1.000,00	25

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale di Euro 5.000,00 ed Euro 15.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto.

POLIZZA TUTELA LEGALE - LOTTO 5

Come già argomentato, l'Università non può in alcun caso stipulare polizze per risarcire una spesa a cui per legge non sarebbe tenuto. La polizza di Tutela Legale stipulata dall'Ente, rappresenta una soluzione alternativa che l'Ente decide di attivare in luogo del rimborso diretto delle spese legali; come nel caso di rimborso diretto delle spese legali, anche nell'ipotesi di ausilio della polizza, questa deve necessariamente essere allineata alle prescrizioni normative dei CCNL dei dipendenti pubblici, in particolare a quanto sancito con l'art.59 del CCNL 2006-2009 del Comparto ed art.45 comma 4 del CCNL 2008 della Dirigenza. Dette norme stabiliscono che, per procedere al rimborso delle spese legali, devono essere rispettati tre elementi essenziali:

- ✓ stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di adempimento dei doveri d'ufficio per conto dell'Ente;
- ✓ non sussistenza di conflitto di interesse con l'Ente contraente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
- ✓ conclusione del giudizio con assoluzione con formula piena (occorre insomma che il giudizio sia concluso con sentenza definitiva ed abbia accertato l'insussistenza del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati).

In linea con le disposizioni normative l'Università del Molise dispone attualmente della polizza Tutela Legale sottoscritta con l'assicuratore AIG Europe nel corso della gara indetta nel 2019.

Attualmente la polizza prevede un massimale per anno assicurativo di Euro 250.000,00 un massimale per sinistro di Euro 35.000,00 e ciò rappresenta il punto di partenza delle condizioni contrattuali della nuova polizza, ulteriormente migliorabili in sede di offerta tecnica. Saranno migliorabili anche i periodi di efficacia della garanzia intesi come retroattività (fatti pregressi che determinano l'insorgenza di procedimenti nel corso del periodo di assicurazione) e postuma (fatti accaduti nel corso del periodo di assicurazione che determinano l'insorgenza di un procedimento dopo la cessazione del periodo di assicurazione).

Fermo restando che non risultano aperti sinistri sulla polizza in scadenza, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Art. 2.5 a. – RETROATTIVITA' DELLA GARANZIA	Punteggio
Base di gara	L'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei tre anni antecedenti al perfezionamento del contratto	0
Variante A	L'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei cinque anni antecedenti al perfezionamento del contratto	10
Variante B	L'assicurazione è estesa ai fatti insorti nei dieci anni antecedenti al perfezionamento del contratto	20

Opzioni	Art. 2.5 b. GARANZIA POSTUMA	Punteggio
Base di gara	L'assicurazione è estesa per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 2 (due) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza	0
Variante A	L'assicurazione è estesa per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 3 (tre) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza	10
Variante B	L'assicurazione è estesa per i sinistri di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro (cinque) anni dalla cessazione della presente polizza ovvero dalla cessazione del mandato (amministratori) o del rapporto di dipendenza	20

Opzioni	Art. 4.1 – MASSIMALE	Punteggio
Base di gara	Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è fissato in Euro 35.000,00 per sinistro e con un limite annuo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)	0
Variante A	Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è fissato in Euro 50.000,00 per sinistro e con un limite annuo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00)	15
Variante B	Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è fissato in Euro 75.000,00 per sinistro e con un limite annuo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)	30

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale di Euro 20.000,00 ed Euro 60.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto.

POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - LOTTO 6

In base ai pareri di esperti di diritto amministrativo e dei responsabili della Pubblica Amministrazione, si può dare per assodato che l'Ente può assicurarsi e quindi contrarre polizza di Responsabilità Patrimoniale a tutela della RC dell'Ente stesso (inteso come "apparato" della PA), per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni degli Amministratori e dei dipendenti nello svolgimento della loro attività istituzionale.

Sarà conforme alle disposizioni vigenti la polizza che esclude la "Responsabilità Amministrativa" intendendo per tale ***la responsabilità in cui incorre un soggetto che, avendo violato doveri ed obblighi derivanti dal rapporto di servizio con un Ente, abbia cagionato un danno alla sua o altra P.A., compresa quella che si concretizza nell'esborso risarcitorio fatto dalla PA al terzo e poi, su condanna della Corte dei Conti, recuperata sull'Addetto che ha agito con colpa grave o dolo (quest'ultimo non assicurabile dall'Ente). Ancora si comprende nello stesso termine RA, la cosiddetta RA contabile, che è quella gravante sull'Addetto che agisca quale "agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico".***

Per sintetizzare si può affermare che:

- i danni cagionati dall'addetto con "colpa lieve" saranno a carico dell'Ente e quindi assicurabili;
- i danni cagionati dall'addetto con "colpa grave" resteranno a carico della/e persona/e responsabile.

E' quindi indispensabile prevedere polizze suddivise a copertura dei rischi dell'Ente e degli Amministratori e dipendenti.

Con questa polizza l'Amministrazione si assicurerà per fatto delle persone indicate in polizza (Organo accademico/Amministratori, Dirigenti e Personale Comparto) per il quale essa stessa sia ritenuta responsabile, nei casi in cui:

- a) l'Ente Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori;
- b) l'Ente Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurata e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Ente Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Ente la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Ente Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati in Polizza, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

I contenuti e quindi le motivazioni esposte hanno fatto sì che l'Ente provvedesse ad attivare già dal 2013 una polizza di Responsabilità Patrimoniale, poi nuovamente sottoscritta con l'assicuratore AXA-XL nel corso del 2021 .

CONDIZIONI DI POLIZZA

Saranno operanti le seguenti estensioni di garanzia, specifiche per gli **incarichi attribuiti**:

- A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
- C) Attività di rappresentanza
- D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreto Legislativo 81/2008
Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Ente per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:
 - 1. "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- E) Copertura sostituti
- F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003.
- G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica
- H) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario

Saranno inoltre operanti le seguenti estensioni di garanzia, specifiche per i **profili tecnici**:

Estensione di copertura alla responsabilità civile per le attività tecniche Perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui l'Ente debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di progettista; verificatore e validatore del progetto direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; collaudatore; responsabile del procedimento, altro dipendente tecnico ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Specifico garanzia per i Progettisti dell'Ente

E' prevista la specifica copertura che l'Ente deve stipulare in favore dei progettisti dipendenti in base a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 art. 24):

Indichiamo qui di seguito il riferimento normativo a cui far riferimento:

Art. 24 D.lgs 50/2016 =Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

.....

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.....

Restando in argomento, per quanto concerne l'incarico di **Verificatore di Progetto**, introdotto con l'art.112, comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e poi ratificato con il successivo D.Lgs. 50/2016, il legislatore, con l'approvazione del vigente codice degli Appalti, non ha ratificato anche l'obbligo di attivazione della copertura assicurativa per il verificatore individuato all'interno dell'Amministrazione, creando di fatto una disparità di

trattamento rispetto al Progettista interno. Sull'argomento si è pronunciata la Sezione del Controllo della Corte dei Conti della Sardegna sugli atti posti in essere dal Comune di Cagliari il quale riteneva legittima l'attivazione della garanzia anche per il Verificatore: la massima (Deliberazione n.6./2021/PAR) che di seguito andiamo a riassumere.

La Sezione rileva che, nella disciplina dettata dal c.d. "nuovo" Codice dei contratti permane inalterato il riferimento, in precedenza contenuto nel comma 4 dell'art. 112 del d. lgs. n. 163/2006, agli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali che, anche in base alla normativa vigente, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere; di contro, viene meno ogni riferimento all'obbligo, previsto dall'art. 112, comma 4-bis dell'abrogato d. lgs. n. 163/2006, dell'amministrazione di appartenenza di procedere al pagamento del premio assicurativo nel caso in cui il soggetto a cui viene affidato il compito di procedere all'attività di verifica sia un dipendente della stazione appaltante.

L'omessa riproduzione di quanto statuito dal suindicato (e abrogato) comma 4-bis dell'art. 112 è oggetto di censura da parte del Comune di Cagliari che rinviene in essa la scaturigine di una "disparità di trattamento "interna" fra le attività di progettazione e le attività di verifica e di validazione dei progetti" sul crinale della possibilità di stipulare polizze assicurative con imputazione dell'onere a carico del quadro economico dell'opera o, comunque, dell'ente pubblico per la copertura dei rischi professionali a favore del verificatore, possibilità espressamente prevista dall'art. 24, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016 in favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Non è questa la sede per addentrarsi nella definizione e nell'elencazione delle precipe competenze facenti capo alle diverse figure professionali in discorso (addeito alla progettazione, alla verifica e alla validazione, ampiamente delineate dal d.lgs. n. 50/2016, dalle menzionate Linee guida Anac n. 1/2016 e dall'ulteriore disciplina di riferimento) che inducono questa Sezione a non condividere la posizione assunta dall'ente in merito alla perfetta sovrapposibilità delle funzioni corrispondenti ai diversi ruoli tecnici in rilievo. In disparte ogni ulteriore indagine sulla perimetrazione dei differenti incarichi, il Collego, dando continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile (Sezione regionale Lombardia n. 665/2011/PAR), valuta che la previsione di una polizza assicurativa a beneficio di propri dipendenti, "poiché limita l'applicazione di una regola generale (quella della responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle funzioni) non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati" e che, quindi, necessita di manifesta base normativa.

In altri termini, partendo dal presupposto che la regola generale è quella della responsabilità diretta del lavoratore pubblico (art. 28 della Costituzione e art. 22 del d.p.r. n. 3/1957), la possibilità per l'amministrazione di farsi carico delle spese connesse all'assicurazione viene ad assumere il carattere di norma eccezionale (Sezione regionale Piemonte n. 126/2017/PAR) e, così qualificata, ricade nel disposto dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) per cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati". Il divieto di estensione analogica delle norme eccezionali (la cui ratio si rinviene nell'esigenza di non allargare le deroghe alla disciplina generale facendo applicazione, nei casi sprovvisti di apposita disciplina, della norma di carattere generale secondo il principio *quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias*) impedisce di applicare al verificatore la regola della copertura assicurativa a carico dell'amministrazione di appartenenza prevista, in virtù di norma di carattere eccezionale (tale essendo l'art. 24, comma 4, d. lgs. n. 50/2016) per l'incarico alla progettazione. E neppure l'art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 può essere assunto a referente normativo per la sottoscrizione della polizza assicurativa del verificatore c.d. interno dato che non ne contempla né l'obbligo e né la facoltà. Nel caso di specie, il canone interpretativo "ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio" è precluso dal carattere eccezionale della normativa in discorso e recede a fronte del diverso criterio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".

Acclarata l'assenza, all'interno del d. lgs. n. 50/2016, di una norma che, riproducendo l'abrogato art. 112, comma 4-bis del d. lgs. n. 163/2006, obblighi l'ente all'assicurazione del verificatore con costi a proprio carico, la Sezione segnala un alternativo percorso giuridico che rimette alla facoltà dell'ente la possibilità di concludere simili polizze.

Come noto, per effetto della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, avviata con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e proseguita con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, tra le fonti giuridiche per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – c.d. Testo unico del pubblico impiego – Tui), Comuni inclusi, è da annoverare la contrattazione collettiva nazionale, cui fa riferimento anche l'art. 89 del Tuel.

Or dunque, procedendo nella disamina delle disposizioni contrattuali vigenti è dato individuare il fondamento giuridico di una polizza assicurativa a beneficio dei verificatori c.d. interni nell'art. 43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, riservato alla disciplina della "Copertura assicurativa", che al punto 1. prevede che "Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa". A sua volta, l'art. 8 ("Area delle posizioni organizzative") del CCNL del 31 marzo 1999 dispone che "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9." Con riferimento all'Area della Dirigenza soccorre l'art. 38 ("Copertura assicurativa") del relativo CCNL del 23 dicembre 1999 Regioni e autonomie locali in base al quale "1. **Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa.**"

Il Collegio, sulla scorta delle riportate prescrizioni negoziali valuta in termini positivi la facoltà per l'ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente all'ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l'interesse dell'ente all'assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all'obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave.

A margine di ciò, appare evidente che l'Amministrazione per questi specifici incarichi attribuiti al proprio personale tecnico interno, potrà decidere se attenersi unicamente al vigente Codice degli Appalti o utilizzare l'interpretazione declinata dal Sezione di controllo della Corte dei Conti Sardegna.

Per quanto concerne **la validità temporale della copertura**, occorre precisare che la polizza è prestata nella forma "claims made", ovvero per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione; Ne consegue che, per sottoscrivere una polizza con la più ampia operatività temporale delle garanzie, al pari della polizza in scadenza, si dovrà prevedere:

- "retroattività della garanzia", illimitata per danni non conosciuti verificatisi in tale periodo e denunciati durante la validità di polizza.
- "postuma", per danni verificatisi durante la validità dell'assicurazione e denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza e alla data di cessazione dal servizio o dalle funzioni, dell'amministratore o del dipendente.

Fermo restando che anche su quest'ultimo lotto non risultano aperti sinistri sulle precedenti polizze, forniamo di seguito gli elementi ovvero le varianti che determineranno i 70 dei 100 punti complessivi attribuibili a ciascuna offerta:

Opzioni	Art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	Punteggio
Base di gara	30 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	0
Variante A	60 giorni lavorativi dal momento della conoscenza	10

Opzioni	Art. 22.2 – Rischi Esclusi dall'Assicurazione	Punteggio
Base di gara	Conferma dell'operatività dell'esclusione COVID-19	0
Variante A	Inoperatività dell'esclusione COVID19	15

Opzioni	Art. 22.3 – Rischi Esclusi dall'Assicurazione	Punteggio
Base di gara	Conferma dell'operatività dell'esclusione Cyber Risks	0
Variante A	Inoperatività dell'esclusione Cyber Risks	15

Opzioni	Art. 37 – Aumento dei massimali di polizza	Punteggio
---------	--	-----------

Base di gara	Per sinistro 3.000.000,00 – Per periodo assicurativo 5.000.000,00 - in caso di corresponsabilità 5.000.000,00	0
Variante A	Per sinistro 5.000.000,00 – Per periodo assicurativo 7.500.000,00 - in caso di corresponsabilità 7.500.000,00	10

Opzioni	Art. 38 - Franchigia	Punteggio
Base di gara	€ 1.000,00	0
Variante A	€ 500,00	10
Variante B	€ 0,00	20

PARAMETRO DI CALCOLO DEL PREMIO

A margine di queste valutazioni, qualora non dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto sopra descritto, riteniamo opportuno raccomandarVi di fissare la seguenti basi d'asta annuale di Euro 8.000,00 ed Euro 24.000,00 per l'intero periodo triennale dell'appalto.

IMPEGNO DI SPESA

2

LA SOLUZIONE ASSITECA

Il programma di ASSITECA per un corretto trattamento dei rischi assicurativi in scadenza è mirato a fornire **la migliore offerta** conseguibile comunque attraverso l'utilizzo di una procedura di gara con l'individuazione della migliore offerta attraverso la formula dell'**offerta economicamente più vantaggiosa suddivisa nei seguenti lotti:**

- **LOTTO 1 - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA**
- **LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY**
- **LOTTO 3 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA**
- **LOTTO 4 - POLIZZA DANNI AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI**
- **LOTTO 5 - POLIZZA TUTELA LEGALE**
- **LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

Copertura assicurativa	premi di polizza programma assicurativo in corso	Premi di polizza nuovo programma assicurativo
Lotto 1 R.C.T.- O.	Euro 14.242,13	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 25.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO EURO 75.000,00
Lotto 2 ALL RISKS PROPERTY	EURO 57.177,22	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 60.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNO EURO 180.000,00
Lotto 3 INFORTUNI CUMULATIVA	EURO 12.756,00	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 16.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO EURO 48.000,00
Lotto 4 DANNI AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI	EURO 4.993,09	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO EURO 15.000,00
Lotto 5 TUTELA LEGALE	Euro 19.598,85	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 20.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO EURO 60.000,00
Lotto 6 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	EURO 7.490,00	IMPEGNO DI SPESA ANNUO EURO 8.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO EURO 24.000,00

ALLEGATI

3

I CAPITOLATI TECNICI

Seguono, nell'ordine gli schemi di polizza c.d. "capitolati tecnici" dei sette lotti elaborati per vostro conto che recepiscono quanto illustrato nei precedenti paragrafi:

- **LOTTO 1 - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA**
-
- **LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS PROPERTY**
-
- **LOTTO 3 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA**
-
- **LOTTO 4 - POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI DIPENDENTI IN MISSIONE**
-
- **LOTTO 5 - POLIZZA TUTELA LEGALE**
-
- **LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

